

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 387

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, TANI, ZANGARA, COVELLO  
e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1992

Legge-quadro per la definizione dell'imprenditore agricolo  
a titolo principale e istituzione dell'albo

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che qui si propone intende dare un quadro di riferimento normativo a livello nazionale più chiaro e puntuale sull'attività, le attribuzioni e le caratteristiche dell'imprenditore agricolo a titolo principale, quale spinta ad una maggiore professionalità nel settore dell'agricoltura.

L'evoluzione in atto nella Comunità economica europea comporta un nuovo impulso per l'adeguamento di una politica nazionale dell'agricoltura.

La sfida all'agricoltura italiana viene, sempre nel quadro delle politiche comunitarie, dal completamento del mercato comune. Con l'adozione nel giugno 1985 del «Libro bianco» per una maggiore integra-

zione del mercato interno e l'entrata in vigore nel luglio 1987 dell'Atto unico europeo ha avuto concretamente avvio una nuova fase del processo di integrazione europea che porterà, alla fine del 1992, alla costituzione di uno spazio aperto senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

La situazione generale dell'agricoltura comunitaria, che per gli anni '60 e '70 era stata impegnata con incentivi alle produzioni e alle strutture per la crescita degli approvvigionamenti alimentari e un auto-sviluppo più rapido nelle campagne, è, invero, oggi caratterizzata da eccedenze permanenti di produzione in pressochè

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutti i settori più tradizionali. Inoltre anche per i settori di produzione ancora deficitari gli impegni derivanti da accordi stipulati con paesi terzi (paesi mediterranei, paesi aderenti all'accordo CEE/ACP, paesi beneficiari del «sistema delle preferenze generalizzate») o gli impegni assunti in sede GATT, hanno creato condizioni favorevoli di accesso al prodotto terzo (riduzioni o esenzioni daziarie) e rappresentano quindi un limite allo sviluppo ulteriore della produzione comunitaria. Si può, dunque, prevedere con buona approssimazione che, proseguendo nell'adattamento della politica agricola comunitaria, le risorse destinate dalla Comunità all'agricoltura a sostegno del mercato e dell'azione di ammodernamento strutturale si contrarranno producendo un abbassamento del livello dei prezzi e quindi dei redditi agricoli.

In tale quadro, per il raggiungimento degli obiettivi sociali della politica agricola comunitaria che puntava su redditi agricoli adeguati e comparabili agli altri settori, occorre guardare ad un impegno qualitativamente più significativo nel campo della nostra agricoltura, responsabilizzando gli addetti ai lavori ad una più attenta e approfondita qualificazione e tuttavia trovando mezzi e politiche per assicurare agli imprenditori agricoli la priorità nell'utilizzo di incentivi all'ammodernamento tecnologico e/o alla riconversione produttiva, e/o un livello più elevato di quantità massime garantite in modo che in situazioni di recessione produttiva si renda loro disponibile un reddito professionale adeguato.

I presentatori del presente disegno di legge ritengono che uno degli strumenti utili per raggiungere questi obiettivi nella nuova politica agricola comunitaria sia la definizione puntuale e chiara della figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale e l'iscrizione nell'albo professionale.

La linea che il disegno di legge vuole tracciare è già presente nella normativa comunitaria e soprattutto nella normativa di attuazione a livello regionale della direttiva 72/159/CEE e del regolamento comu-

nitario CEE 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985.

Si tratta, tuttavia, dopo che si sono verificate notevoli disparità nell'applicazione delle normative, di portare ad unità di indirizzo le interpretazioni che le regioni hanno voluto dare alla materia e che in qualche modo, come vedremo, si ricollegano alla legge di attuazione 9 maggio 1975, n. 153.

La direttiva 72/159/CEE ha rimesso agli Stati membri di definire la nozione di «imprenditore agricolo a titolo principale» nei limiti e secondo le condizioni fissate dagli articoli 2 e 3 della direttiva stessa.

In particolare, per quanto concerne le persone fisiche, si fissava il requisito che il reddito agricolo fosse pari o superiore al 50 per cento del reddito complessivo dell'imprenditore agricolo e la condizione che il tempo di lavoro dedicato alle attività extra-ziendali fosse inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore agricolo. Si prevedeva poi che fossero gli stessi Stati membri a definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale in altri casi specifici, tra cui nell'ipotesi di persone diverse dalle persone fisiche.

Lo Stato italiano, con la citata legge n. 153 del 1975, ha dato attuazione a tale direttiva, determinando nella misura dei due terzi del totale sia il requisito del reddito sia quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola ai fini dell'attribuzione alle persone fisiche della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (articolo 12). Si prevedeva, inoltre, la estensione delle provvidenze comunitarie, al di fuori della categoria delle persone fisiche, soltanto a cooperative agricole e ad associazioni di imprenditori agricoli (articolo 13).

Il regolamento CEE 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, ha riaffermato la competenza degli Stati membri a definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale (articolo 2, paragrafo 5, comma primo) fissando per le persone fisiche condizioni analoghe a quelle già previste dalla direttiva 72/159/CEE (articolo 2, paragrafo 5, com-

ma secondo; senza tuttavia fare più genericamente riferimento al reddito agricolo ma al reddito dell'azienda agricola) e rimettendo completamente agli Stati la determinazione della qualifica di imprenditore a titolo principale per le persone diverse dalle persone fisiche, purchè «alla luce dei criteri di cui al comma precedente» (articolo 2, paragrafo 5, comma terzo).

La situazione normativa determinatasi nello Stato italiano in seguito al citato regolamento CEE 797/85 si è differenziata dalla fase attuativa della direttiva 72/159/CEE. Infatti un regolamento comunitario per sua natura giuridica (articolo 189 del Trattato di Roma) è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, cioè consegue la propria efficacia negli ordinamenti interni senza che a tal fine sia necessario un atto di ricezione o un atto di adattamento.

Nonostante alcune indicazioni interpretative contenute in diverse disposizioni normative ministeriali (decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 settembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985; 26 settembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1985; 26 marzo 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1986) le regioni hanno provveduto a recepire i contenuti dell'atto comunitario, alcune in via legislativa, altre in sede amministrativa, in forme differenziate per quanto concerne le caratteristiche delle persone fisiche - imprenditori agricoli a titolo principale - in alcuni casi richiamandosi alle disposizioni in merito contenute nella legge n. 153, in altri casi rimettendosi direttamente alle condizioni stabilite dal regolamento CEE.

Quasi tutte le regioni hanno così emanato proprie normative, che definiscono l'im-

prenditore a titolo principale nei modi che qui di seguito sono stati riassunti:

a) colui che dedica all'attività agricola non meno del 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attività medesima non meno del 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro;

b) colui che dedica all'attività agricola non meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalla stessa non meno dei due terzi del proprio reddito globale da lavoro;

c) colui che ottiene dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito totale e che dedica all'attività agricola un tempo di lavoro non inferiore al 50 per cento del proprio tempo totale;

d) colui che ottiene dall'azienda agricola un reddito pari o superiore ai due terzi del proprio reddito totale e che dedica all'attività agricola un tempo di lavoro non inferiore ai due terzi del proprio tempo di lavoro totale.

Le regioni sono infatti abilitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad attuare i regolamenti comunitari, e tale competenza non può essere limitata dall'intervento dello Stato.

Lo Stato può intervenire soprattutto nei casi in cui le norme comunitarie contengano «precetti parzialmente in bianco» o «si renda necessario assicurare il soddisfacimento di bene individuate finalità unitarie».

Si riconosce, pertanto, al legislatore statale il potere di fissare «una normazione quadro diretta ad assicurare un minimo di uniformità all'attuazione di un principio comunitario».

In quest'ottica, pertanto, si ritiene opportuno presentare il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. La presente legge stabilisce i principi relativi alla *definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale* e per l'istituzione dell'albo professionale.

**Art. 2.**

1. Sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale:

a) le persone fisiche il cui reddito proveniente dall'azienda agricola sia almeno pari al 50 per cento del reddito totale, e che dedicano almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola;

b) le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, aventi per oggetto esclusivamente attività agricole, e formate da soci che, per almeno i due terzi, sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, secondo quanto disposto dalla lettera a);

c) le cooperative agricole di condizione, nonché quelle di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, quando per l'esercizio di tale attività ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti del mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non superiore alla metà di quella complessivamente trasformata. In ogni caso, almeno i due terzi dei soci della cooperativa devono essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, secondo quanto disposto dalla lettera a);

d) le società di capitali di qualsiasi tipo, aventi ad oggetto esclusivo l'attività agricola ed il cui capitale sociale è stato sottoscritto ed è in possesso per almeno il 70 per cento da parte di imprenditori agricoli a titolo principale così come sopra definiti. Tale condizione deve permanere e

comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote od azioni.

#### Art. 3.

1. Ai fini della concessione di provvidenze e agevolazioni contemplate, in favore del settore agricolo, da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che espressamente le riservino agli imprenditori agricoli a titolo principale, le regioni istituiscono un «Albo degli imprenditori agricoli a titolo principale», presso i competenti assessorati regionali, che si avvalgono, per l'espletamento delle funzioni, delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6.

#### Art. 4.

1. Hanno titolo all'iscrizione all'albo tutti gli imprenditori agricoli che esercitino l'attività agricola a titolo principale, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2.

2. Potranno accedere all'iscrizione a domanda:

a) coloro che esercitano attualmente l'attività agricola;

b) coloro che hanno già esercitato l'attività agricola come coadiuvanti nell'impresa familiare.

3. Dopo un triennio dalla costituzione dell'albo le nuove iscrizioni saranno disciplinate attraverso la presentazione di titoli specifici nel settore e completate da un colloquio.

#### Art. 5.

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo il richiedente deve certificare, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2, in ordine alla provenienza del reddito e all'impiego del tempo di lavoro.

2. Il requisito relativo al reddito è valutato dalle regioni sulla base dell'ultima documentazione fiscale presentata. Tuttavia, è facoltà dell'imprenditore chiedere che vengano presi in considerazione i dati del bilancio aziendale dell'ultimo esercizio o di quello medio dell'ultimo triennio.

3. Il requisito del tempo dedicato all'attività agricola è valutato dalle regioni con riferimento al tempo complessivo annuo lordo dell'imprenditore, dallo stesso dichiarato, entro il limite massimo di duemilatrecento ore.

#### Art. 6.

1. Le regioni istituiscono, definendone la composizione, le commissioni provinciali per la tenuta dell'albo.

2. Il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e la conseguente iscrizione all'albo sono deliberati dalle commissioni provinciali per la tutela dell'albo di cui al comma 1.

#### Art. 7.

1. Ferme restando le ipotesi di reato configurate dalla legislazione penale, colui che, avendo ottenuto l'iscrizione all'albo, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge, è tenuto a rimborsare alla pubblica amministrazione, con una maggiorazione del 10 per cento, le somme eventualmente percepite in base a disposizioni legislative recanti aiuti in favore degli imprenditori a titolo principale.

#### Art. 8.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono abrogati.

2. È altresì abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.